

TenuitÃ del fatto: la corte costituzionale stabilisce che Ã illegittimo escludere lâ€™mesimente per reati di violenza e resistenza nei confronti della polizia

Con la sentenza numero 172, depositata il 27 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato lâ€™illegittimitÃ costituzionale dellâ€™articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che lâ€™offesa non puÃ² essere ritenuta di particolare tenuitÃ quando il fatto Ã commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nellâ€™esercizio delle proprie funzioni.

1. Il tribunale di Firenze, ravvisando in un fatto di violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., elementi indicativi della particolare tenuitÃ â€“ imputata incensurata, corporatura minuta, condizioni di salute segnate da una patologia oncologica, gesto istintivo per accedere alla manifestazione, non per turbarla â€“ sollevava questione di legittimitÃ costituzionale, ritenendo che la formulazione dellâ€™art. 131 bis c.p. nella parte che vieta sempre lâ€™applicazione dellâ€™mesimente in presenza di agenti di pubblica sicurezza Ã violativa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), soprattutto alla luce di reati piÃ¹ gravi che invece vi accedono.

2. La Consulta, con la richiamata decisione, riconosce la fondatezza della censura, ne accoglie le istanze e, per argomentare la decisione, raffronta lâ€™ipotesi in esame con quella prevista e punita dallâ€™art. 338 c.p. (violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario â€“ piÃ¹ grave â€“ punito con pena da uno a sette anni, che spesso coinvolge organi collegiali e puÃ² ledere funzioni costituzionali) che, a seguito della riforma del 2022 (d.lgs. 150/2022 c.d, â€“ riforma Cartabiaâ€™), ha avuto accesso alla particolare tenuitÃ . Ã^ â€œmanifestamente irragionevoleâ€” â€“ afferma la Corte â€“ che lâ€™mesimente potesse operare per questo delitto, ma fosse invece esclusa per fattispecie meno gravi, come quelle degli artt. 336 e 337 c.p.

3. La Corte offre una lettura dellâ€™art. 131 bis c.p., giÃ oggetto di una serie di interventi in materia, dopo la sua introduzione nel 2015,

2019 â€“ esclusione per i reati di violenza e resistenza verso qualsiasi pubblico ufficiale.

2020 â€“ modifica della predetta esclusione, ristretta ai soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o PG.

2022: rivoluzione della disciplina, con passaggio dal limite basato sul massimo di pena al minimo edittale non superiore a due anni, aprendo la porta allâ€™art. 338 N.Ñ€.

lâ€™articolo, a seguito della riforma Cartabia, ha assunto il ruolo di un filtro per i reati di modesta entitÃ il cui unico riferimento â€“ per determinare astrattamente la gravitÃ del reato

“ il minimo edittale. Per conseguenza, per la corte, l parametro strutturale adottato dal legislatore esclude che si possano introdurre delle deroghe e delle eccezioni (come nel caso del raffronto tra art. 336/337 e 338) s non a rischio di rendere il sistema incoerente.

Giurispedia.it